SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA ----

N. 1342

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º FEBBRAIO 1995

Abrogazione dell'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente l'obbligo dell'annotazione degli estremi del conducente e dei veicoli ricoverati nelle autorimesse

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. – Tra le norme di pubblica sicurezza sopravvive parte del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che prevede all'articolo 196 particolari obblighi per i gestori delle autorimesse. In particolare, i titolari delle autorimesse sono obbligati ad annotare all'atto del ricovero di ogni autoveicolo il nome ed il cognome del conducente, la data del rilascio ed il numero della patente di guida, la targa, la marca, il tipo e il colore del veicolo, l'ora di entrata e di uscita del veicolo. Questi dati devono essere inoltre trascritti su un'apposita scheda e trasmessi entro dodici ore all'autorità di pubblica sicurezza, pena sanzioni penali.

Chiaramente questi obblighi erano motivati dalla situazione sociale e politica dell'epoca ed in particolare dallo scarso numero di autoveicoli circolanti. La sopravvivenza di questa norma è una follia se si tiene conto del grande numero di autovei-

coli circolanti e della nascita di grandissime strutture di parcheggio in cui quotidianamente ruotano migliaia di autoveicoli. Di fatto nessuno si attiene a queste norme che paralizzerebbero autorimesse ed autosilos e che comporterebbero code agli ingressi, perdite di tempo e costi di gestione enormi. Generalmente le forze dell'ordine si astengono con intelligenza dai controlli, ma avviene comunque una omissione di atti d'ufficio e si vive nell'incertezza del diritto e nel rischio di sanzioni penali per i gestori delle autorimesse. Rimane comunque la possibilità che qualche zelante agente di pubblica sicurezza, della guardia di finanza o della polizia municipale, effettui controlli e faccia rilevare l'illecito. Pare quindi opportuno abrogare questa norma superata ed inutile ed è quello che si propone l'articolo 1 del disegno di legge.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 196 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è abrogato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

			•		
		•			
	•				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
		·			